

Comunicato del 17 maggio 2022

Esportazione di beni soggetti al Reg. UE 833/2014 concernente misure restrittive relative alle azioni della Russia, che destabilizzano la situazione in Ucraina, con particolare riferimento a quelli in All. X

Il Regolamento UE 833/2014 e successive modificazioni ed integrazioni prevede **due diversi sistemi di catalogazione dei beni soggetti ad esportazione, ovvero codice di controllo** (per beni duali e beni di cui all'Allegato VII) e **codici doganali** (che si applicano sia ai beni di tali Allegati, sia ai beni elencati in altri Allegati). **La normativa UE prevede, inoltre, diverse tipologie di restrizione all'esportazione, che possono anche comportare, in alcuni casi, la sovrapposizione di diverse fattispecie** (autorizzazione all'esportazione; obbligo di mera informazione preventiva ovvero in alcuni casi notifica; libera esportazione in base ad alcuni precisi termini temporali; restrizioni in base al valore del singolo articolo).

Si sottolinea, pertanto, che l'istanza di autorizzazione, con riferimento ai beni destinati all'esportazione ovvero a singole componenti, potrebbe essere disciplinata da articoli differenti di tale Regolamento e conseguentemente da diverse, e stringenti, scadenze temporali per dare seguito all'esportazione. Nel rinviare a tale testo, si segnala in particolare quanto segue:

- **se i beni destinati all'esportazione rientrano esclusivamente in quelli individuati dall'ALL. II**, si applicano i divieti di cui all'art. 3, che prevede quale eccezione la possibilità di dare esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi;

- **se i beni destinati all'esportazione rientrano esclusivamente in quelli individuati dall'ALL. X**, si applicano i divieti di cui all'art. 3 *ter*, che prevede quale eccezione l'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;

- **se i beni destinati all'esportazione rientrano esclusivamente in quelli individuati dall'ALL. XXIII**, si applicano i divieti di cui all'art. 3 *duodecies*, che prevede quale eccezione l'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;

- se i beni destinati all'esportazione rientrano esclusivamente in quelli individuati dall'ALL. XVIII, si applicano le restrizioni di cui all'art. 3 *nonies*, che vieta l'esportazione di beni di valore superiore a euro 300,00 o di diverso ammontare, come specificato in detto allegato.

In particolare, stante quanto sopra, si attira l'attenzione delle società esportatrici nazionali sulla prossima scadenza del 27 maggio 2022, data entro cui non sarà più possibile esportare dalle dogane dell'UE i beni di cui in All. X (beni impiegabili per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale), ove afferenti a contratto concluso prima dello scorso 26 febbraio 2022. Si sottolinea a riguardo che per tale operazione non è prevista l'autorizzazione all'esportazione, da parte di questa UAMA-Autorità nazionale.